

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza di misure cautelari

e con istanza di notifica per pubblici proclami

Per: **ALLASSIA STEFANO**, nato a Gualdo Tadino il 10.09.1976 (C.F. LLSSFN76P10E230I); **BENDELLI MARTA** nata a Gubbio il 12.06.1982 (C.F. BNDMRT82H52E256G); **BIANCHINI AGNESE** nata a Narni il 10.01.1991 (C.F. BNCGNS91A50F844Y); **CARMELI STEFANIA** nata a Foligno il 25.12.1972 (C.F. CRMSFN72T65D653K); **FANELLI FEDERICO** nato ad Amelia il 29.11.1968 (C.F. FNLFRFC68S29A262P); **GHIANDONI PAOLA** nata a Gubbio il 16.10.1989 (C.F. GHNPLA89R56E256Q); **MURANIA ROSARIA** nato a Castelvetro il 27.04.1979 (C.F. MRNRSR79D67C286F); **PISTOLESI VALENTINA** nata ad Umbertide il 16.05.1980 (C.F. PSTVNT80E56D786E), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri e Francesco Americo (CF: MRCFNC77C14D643F – P.E.C.: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) del Foro di Roma, come da procure in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con questi ultimi elett.te dom.ti in Roma, via Fabio Massimo n. 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

ricorrenti

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12., C.F. 80185250588;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di via dei Portoghesi 12 a Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del dirigente generale nonché legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Distrettuale dello Stato*, domiciliataria per legge presso la nota sede di Perugia in Via degli

Offici, 14 - C.A.P. 06123;

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

- **STELLA ANTONELLA**, in proprio, res.te in Strada Tuderte 66 – 06126 - via Perugia;

controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

a) del decreto direttore generale USR Umbria n. 524 del 20 agosto 2021, con cui è stato determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e relativi allegati, come da Allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

b) di tutti gli altri provvedimenti connessi e/o conseguenti ivi inclusi:

- il dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 563 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- il dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 584 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto la ripubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- il decreto USR Umbria – AT Terni prot. 565 del 27 agosto 2021 di approvazione e pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;
- il dispositivo USR Umbria – AT Terni prot. 567 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione di ulteriori destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25

maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;

previa declaratoria del diritto

dei ricorrenti vincitori del concorso straordinario docenti, bandito con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione 510 del 23.04.2020, che hanno visto pubblicate le rispettive graduatorie generali di merito per l'Umbria entro il 31 ottobre 2021, di partecipare alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/2022;

PREMESSE IN FATTO

1. i ricorrenti sono tutti docenti della scuola secondaria statale - classe di concorso ADSS che sono risultati vincitori, in Umbria, del concorso straordinario abilitante del 2020 bandito con decreto dipartimentale (d'ora innanzi anche DD) Ministero dell'Istruzione n.510 del 23.4.2020, tenutosi nel Lazio (cfr. doc. 1, 11, 12 e 13);
2. per la classe di concorso ADSS, le prove del suddetto concorso per la regione Umbria si sono tenute nel Lazio per aggregazione territoriale disposta dal decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 783 del 8 luglio 2020 (Allegato B) (v. doc. 2);
3. mette conto sin d'ora precisare che in relazione alla suddetta procedura concorsuale tutte le prove previste per le varie discipline si sono svolte, nel Lazio, tra ottobre 2020 ed aprile 2021 e che tutte le graduatorie definitive di merito sono state pubblicate entro l'estate, eccezion fatta per alcune discipline tra cui appunto quella relativa alla classe di concorso ADSS, per responsabilità esclusiva della relativa Commissione di concorso;
4. di seguito, uno schema riepilogativo della tempistica relativa alla pubblicazione dell'esito prove e di quella relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di merito per tutte le discipline sulle quali si è svolto il concorso straordinario 2020 nel Lazio;

<i>data pubblicazione esiti</i>	<i>classe concorso</i>	<i>data pubblicazione graduatorie merito</i>
17/08/2021	A061	DDG N. 1198 del 07-10-2021
11/08/2021	A051	in attesa di pubblicazione
11/08/2021	AC56	DDG N. 1206 del 08-10-2021
26/07/2021	A002	DDG. N. 847 del 23-08-2021
26/07/2021	AB25	in attesa di pubblicazione
19/07/2021	B003	DDG.N. 1144 del 21-09-2021
19/07/2021	AJ56	DDG N. 1207 del 08-10-2021
19/07/2021	ADSS	DDG N. 1184 del 01.10.2021
19/07/2021	AA24	in attesa di pubblicazione
19/07/2021	A057	DDG N. 1183 del 01-10-2021
19/07/2021	A040	DDG.N. 1143 del 21-09-2021
19/07/2021	A028	DDG N. 805 del 10-08-2021
19/07/2021	A018	DDG.N. 1142 del 21-09-2021

23/06/2021	A008	DDG N. 404 del 06-07-2021
23/06/2021	A050	DDG N. 378 del 05-07-2021
22/06/2021	B015	DDG N. 1114 del 03-09-2021
22/06/2021	A041	DDG N. 405 del 06-07-2021
21/06/2021	A019	DDG N. 381 del 05-07-2021
21/06/2021	A038	DDG N. 532 del 23-07-2021
21/06/2021	AC25	DDG N. 395 del 05-07-2021
18/06/2021	AG56	DDG N. 407 del 06-07-2021
18/06/2021	A048	DDG N. 391 del 05-07-2021
16/06/2021	B014	DDG N. 411 del 06-07-2021
16/06/2021	B011	DDG N. 408 del 06-07-2021
16/06/2021	A046	DDG N. 382 del 05-07-2021
14/06/2021	A001	DDG N. 379 del 05-07-2021
14/06/2021	A037	DDG N. 390 del 05-07-2021
14/06/2021	A034	DDG N. 389 del 05-07-2021
14/06/2021	AB56	DDG N. 394 del 05-07-2021
11/06/2021	A013	DDG N. 357 del 28-06-2021
11/06/2021	AB24	DDG N. 530 del 03-07-2021
11/06/2021	A012	DDG N. 356 del 28-06-2021
10/06/2021	A010	DDG N. 388 del 05-07-2021
10/06/2021	A015	DDG N. 397 del 05-07-2021
10/06/2021	B019	DDG N. 792 del 04-08-2021
09/06/2021	A017	DDG N. 380 del 05-07-2021
09/06/2021	A022	DDG N. 358 del 28-06-2021
08/06/2021	A011	DDG N. 355 del 28-06-2021
08/06/2021	AC24	DDG N. 383 del 05-07-2021
08/06/2021	A020	DDG N. 344 del 24-06-2021
08/06/2021	B018	DDG N. 396 del 05-07-2021
08/06/2021	A054	DDG N. 392 del 05-07-2021
04/06/2021	A030	DDG N. 354 del 25-06-2021
04/06/2021	A031	DDG N. 377 del 05-07-2021
04/06/2021	A047	DDG N. 342 del 24-06-2021
04/06/2021	ADMM	DDG N. 353 del 25-06-2021
04/06/2021	BB02	DDG N. 385 del 05-07-2021
04/06/2021	A027	DDG N. 343 del 24-06-2021
04/06/2021	BC02	DDG N. 386 del 05-07-2021
01/06/2021	A026	DDG N. 337 del 23-06-2021
01/06/2021	B020	DDG N. 409 del 06-07-2021
31/05/2021	AA25	DDG N. 335 del 22-06-2021
31/05/2021	B017	DDG N. 336 del 22-06-2021
28/05/2021	A039	DDG N. 292 del 17-06-2021
28/05/2021	B022	DDG N. 341 del 23-06-2021
28/05/2021	BA02	DDG N. 384 del 05-07-2021
20/05/2021	B021	DDG N. 410 del 06-07-2021
20/05/2021	A043	DDG N. 293 del 17-06-2021
20/05/2021	B006	DDG N. 294 del 17-06-2021
20/05/2021	B007	DDG N. 295 del 17-06-2021

5. come si può ben vedere, per alcune classi di concorso la pubblicazione delle graduatorie non è proprio avvenuta oppure è stata effettuata dopo il mese di agosto 2021 e tutto questo per un

inspiegabile quanto ingiustificabile ed immotivato ritardo della medesima amministrazione scolastica territoriale del Lazio (e delle Commissioni di concorso ivi insediate) nel provvedere in tal senso;

6. prima però di entrare *in medias res*, corre l'obbligo di precisare, sin da ora, che il cit. concorso straordinario docenti del 2020 è stato bandito a mente dell'art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e prevede il reclutamento di ben 32.000 docenti in tutta Italia sin dall'a.s. 2020/2021 e per il triennio 2020/2022, mediante una procedura dal carattere squisitamente selettivo - resa tale, in particolare dalle modifiche apportate alla disciplina della prova scritta dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - che ha infatti visto per molte classi concorsuali un numero davvero esiguo di vincitori rispetto all'iniziale numero dei candidati ammessi alle prove;
7. è stato previsto, altresì, che il superamento della prova scritta con un punteggio almeno pari a 56/80 comportasse automaticamente l'abilitazione all'insegnamento e che ai punti corrispondenti al voto così ottenuto dovessero aggiungersi quelli derivanti dalla valutazione dei titoli secondo la relativa tabella di cui all'Allegato D del cit. DD 510/2020, ai soli fini del punteggio finale completo necessario per la graduatoria finale di merito;
8. in relazione al suddetto concorso, era stata inizialmente prevista una ripartizione tra vincitori (da inserire in graduatoria laddove rientranti nel contingente dei posti banditi) ed idonei (da inserire in meri elenchi non graduati degli abilitati); con il cd decreto sostegni bis (d.l. 73/2021) si è tuttavia stabilito di superare tale dicotomia e di creare una unica ed indistinta graduatoria di merito degli **abilitati vincitori** per ogni classe di concorso oggetto di selezione;
9. ne è conseguito che chiunque avesse superato la prova sarebbe stato perciò solo un vincitore di concorso cui assegnare una posizione in graduatoria alla luce del punteggio derivante ANCHE dai titoli culturali e professionali dichiarati in domanda;
10. il corrente a.s. 2021/2022 doveva quindi essere l'anno destinato ad una immissione in ruolo di massa dei vincitori del concorso straordinario del 2020 ex art. 399 del d.lgs 297/1994, non soltanto perché, causa COVID, le relative prove erano tutte slittate all'autunno inverno 2020 così da impedire le prime immissioni in ruolo a decorrere dall'a.s. 2020/2021 ma anche e soprattutto perché, alle ampie disponibilità di posti residuati all'esito dell'inutile scorrimento delle GAE ormai esaurite per molte classi concorsuali – con conseguente spostamento degli stessi sulla quota destinata all'altro canale di reclutamento ordinario (i.e. concorsuale) - dovevano aggiungersi quelle derivanti dal fatto che i concorsi ordinari banditi con il decreto dipartimentale 499/2020 sono stati tutti congelati in attesa del prossimo inverno senza accantonamenti per la fase di reclutamento ordinaria (eccezion fatta per le 5 discipline STEM

le cui prove sono state poi anticipate alla scorsa estate), di guisa che la quasi totalità tutti i posti a tempo indeterminato nella scuola secondaria da conferire per l'a.s. 2021/2022 tramite il canale concorsuale ordinario – come residuati dalle assegnazioni tramite scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi ed ancora validi (2016 e 2018) ed al netto di quelli banditi per le 5 discipline STEM - potevano considerarsi destinati a loro in misura pressoché integrale;

11. infatti, rispetto alle prime fasi di reclutamento ordinario per l'a.s. 2021/2022 il legislatore ha disposto un semplice “recupero” posti per l'a.s. 2022/2023 a beneficio dei vincitori della selezione ordinaria non ancora espletata di cui al decreto dipartimentale 499/2020 e non invece un “accantonamento” di quelli per l'a.s. 2021/2022;
12. frattanto, con l'art. 59 comma 4 il cit. *decreto sostegni bis* ha introdotto, per il solo anno 2021/2022, una procedura straordinaria di reclutamento a tempo indeterminato mediante scorrimento delle GPS di prima fascia (ed elenchi aggiuntivi), a valere su tutti i posti residuati dalle ordinarie operazioni annuali di reclutamento ex art. 399 d.lgs 297/1994 e “*salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020*”;
13. con la richiamata disposizione sono stati ammessi a partecipare alla suddetta procedura straordinaria di reclutamento a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti di servizio (quanto ai docenti di posto comune) gli aspiranti iscritti nelle GPS di prima fascia e, con riserva di accertamento del titolo, coloro che avrebbero conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
14. ebbene, gli odierni ricorrenti, pur risultando oggi vincitori del suddetto concorso straordinario 2020, in Umbria, per la classe di concorso ADSS, non hanno potuto partecipare, loro malgrado, a nessuna delle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato (ordinarie e straordinarie) per l'a.s. 2020/2021 perché l'amministrazione convenuta, anziché accelerare i tempi di pubblicazione delle graduatorie definitive di merito del concorso straordinario docenti del 2020 e/o prorogare il termine di pubblicazione delle stesse ai fini della partecipazione dei relativi vincitori alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato nello stesso a.s. 2021/2022 - come avvenuto in favore dei concorsisti vincitori della procedura selettiva ordinaria anticipata all'inizio della scorsa estate per le 5 discipline STEM ex art. 59 comma 17 del d.l. 73/2021 - ha invece lasciato che decorresse inutilmente l'estate salvo poi “dirottare” tutte le cattedre loro destinate, alla cit. procedura straordinaria di reclutamento ex art. 59 comma 4 del d.l. 73/2011 dei docenti iscritti in GPS di I^a fascia (v. infra) (cfr. doc. 5, 6, 7, 8 e 9);

15. con i provvedimenti in epigrafe impugnati, infatti, l'USR Umbria ed i vari Ambiti territoriali provinciali di quella regione hanno rideterminato il contingente di facoltà assunzionali destinabili alle assunzioni a tempo determinato su posto vacante e disponibile, mediante contratti annuali, da disporre per scorrimento delle GPS, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, al lordo degli accantonamenti operati per le immissioni in ruolo disposte ai soli fini giuridici nell'anno scolastico 2021/2022 e in quelli precedenti, nonché al lordo degli accantonamenti da disporre ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (v. in doc.);
16. lo hanno fatto azzerando il doveroso accantonamento posti per l'a.s. 2021/2022 inizialmente disposto in favore dei docenti vincitori del concorso straordinario docenti del 2020 per la classe di concorso ADSS ex art. 399 e ss. del d.lgs 297/1994;
17. anche in attuazione dell'articolo 2, comma 06, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché il numero di posti da accantonare ai sensi dell'articolo 59, comma 4, alinea, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, erano stati infatti originariamente determinati, per ciascuna graduatoria, il numero di immessi in ruolo beneficiari della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal primo settembre 2020, tra cui anche i vincitori del concorso straordinario 2020 nel Lazio per la classe di concorso ADSS;
18. ricapitolando, dunque, con gli avversati provvedimenti in epigrafe, tutti i posti originariamente destinati ai vincitori del concorso straordinario 2020 ancora in attesa di graduatoria definitiva di merito sono stati "dirottati" sulla procedura straordinaria di reclutamento a tempo determinato finalizzata al ruolo dei docenti inseriti in GPS con i requisiti di cui all'art. 59 comma 4 del d.l. 73/2021 (cfr. allegati);
19. eppure, alla fine dell'estate scorsa i ricorrenti potevano considerarsi a tutti gli effetti già abilitati e vincitori e mancava loro soltanto l'ultimo piccolo tassello, ovvero la aggiunta del punteggio per titoli come disciplinato dalla tabella - allegato D del cit. DD 510/2020 (cfr. doc. 1 e doc. 12);
20. trattasi di una operazione – quest'ultima – che non avrebbe richiesto alcuna particolare complessità per le commissioni di concorso e che incideva ai soli fini della esatta collocazione dei vincitori in graduatoria secondo il rispettivo punteggio;
21. prima però di approfondire tutti gli argomenti a sostegno delle ragioni degli istanti, corre l'obbligo di rimarcare che la posizione degli odierni ricorrenti è del tutto omogenea rispetto all'oggetto del presente ricorso per i seguenti motivi:
 - hanno tutti partecipato al concorso bandito nel Lazio per l'immissione in ruolo in Umbria nella c.c. ADSS (cfr. doc. 11 e 13);

- hanno tutti partecipato alle prove in pieno inverno 2020/2021 (dopo lo slittamento prove disposto dal DPCM del 3 novembre 2020 e con tutti i rischi connessi ad un possibile contagio da COVID-19;
- hanno tutti visto pubblicato l'esito delle prove soltanto la scorsa estate e comunque entro luglio 2021 (v. doc. 12);
- non hanno tuttavia visto pubblicata entro la fine di agosto us la graduatoria definitive di merito della c.c. ADSS per inspiegabili e comunque ingiustificabili ritardi imputabili a disfunzionalità nello svolgimento dei lavori di correzione ed attribuzione punteggi da parte della relativa commissione di concorso nominata nel Lazio (v. doc. 13);
- per l'effetto sono stati tutti esclusi dalle procedure di reclutamento per il ruolo nell'a.s. 2021/2022 senza alcuna proroga in loro favore del termine di pubblicazione delle graduatorie utile per la partecipazione alle relative operazioni e senza alcun accantonamento di posti;
- hanno comunque tutti visto pubblicata la graduatoria definitive di merito entro la data del 31 ottobre 2021 e sono a tutti gli effetti vincitori del concorso straordinario abilitante del 2020 (v. doc. 13);

22. fermo quanto sopra, si osserva:

23. in tutte le altre regioni d'Italia, la correzione delle medesime prove concorsuali è stata effettuata molto più celermente di quanto avvenuto per le prove svolte nel Lazio, tanto che i fortunati colleghi dei ricorrenti sono stati tutti immessi in ruolo senza alcun problema nell'a.s. 2021/2022, avendo costoro ottenuto la pubblicazione delle rispettive graduatorie di merito in tempo utile per partecipare alle relative operazioni;

24. di fronte ad una simile anomalia, l'amministrazione scolastica dell'Umbria avrebbe ben potuto e dovuto consentire nella sua regione una piena equiparazione dei concorsisti (già vincitori) ancora in attesa di pubblicazione della graduatoria del concorso straordinario 2020 ai docenti che in estate hanno partecipato alla procedura selettiva "anticipata" per le 5 discipline STEM, vista anche la grande abbondanza di posti;

25. ai docenti vincitori del concorso relativo alle 5 discipline STEM di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, infatti, l'amministrazione scolastica convenuta, mediante apposita proroga già prevista dall'art. 59 comma 17 del d.l. 73/2021 – richiamata anche nel decreto dipartimentale Min. Istruzione 242 del 30.07.2021 disciplinante la procedura straordinaria di reclutamento tramite GPS I^ Fascia con i tre anni di servizio - ha riservato la partecipazione alle fasi di reclutamento a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022 in caso di pubblicazione

delle relative graduatorie definitive di merito entro il 31 ottobre 2021, disponendo altresì un accantonamento di posti per l'a.s. 2022/2023 in caso di sfioramento dei suddetti termini;

26. tale proroga non è stata invece accordata dall'USR Umbria a quei candidati, tra cui tutti i ricorrenti, che pur risultando già vincitori del concorso straordinario 2020 sin da inizio estate erano, loro malgrado, ancora in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito comprensiva del punteggio titoli;
27. è successo quindi che chi, tra i vincitori del medesimo concorso straordinario 2020, ha avuto le graduatorie pubblicate in tempo, si è visto affidare la cattedra che gli spettava sin dall'inizio di codesto a.s. 2021/2022; chi, invece, per colpe non sue ma dipendenti esclusivamente dai ritardi e dalle inadempienze dell'ufficio scolastico del Lazio e/o dalle commissioni di concorso ivi insediate, non ha visto le graduatorie pubblicate in tempo utile (31 agosto 2021), si è visto precludere ogni possibilità di accedere al ruolo nell'a.s. 2021/2022 e vede altresì ridursi anche le chance di una immissione in ruolo a breve (v. infra);
28. come anticipato, infatti, tutto il contingente di posti che era stato destinato per l'a.s. 2021/2022 ai candidati vincitori del concorso straordinario 2020 e che non è stato assegnato per i ricordati ritardi nella pubblicazione delle graduatorie definitive di merito, è stato utilizzato per le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle GPS di prima fascia (ed elenchi aggiuntivi) nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 59 comma 4 del d.l. 73/2021, bandita con il cit. DD Min. Istruzione 242 del 30.07.2021 (v. doc. 4);
29. quindi, quantunque abilitatisi all'esito del positivo superamento delle prove di concorso – come tali meritevoli di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia – i ricorrenti hanno dovuto assistere da spettatori anche alle fasi di reclutamento a tempo indeterminato tramite la procedura straordinaria di reclutamento mediante le suddette graduatorie provinciali che in numerosi casi ha portato all'immissione in ruolo, sui posti non coperti dai vincitori del concorso straordinario 2020, di docenti che il concorso straordinario 2020 o non l'avevano affrontato oppure non l'avevano superato (...), con conseguente grave mortificazione del merito;
30. non solo; proprio perché formalmente non ancora vincitori del concorso straordinario 2020 (dunque ufficialmente neppure abilitati) alla data del 31 luglio 2021 –termine ultimo per il conseguimento del titolo abilitante ai fini della presentazione delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS – i ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura straordinaria di reclutamento a tempo indeterminato mediante scorrimento delle GPS bandita con il cit. decreto dipartimentale n. 242 del 30.07.2021 che, come anticipato, riguardava il solo personale in prima fascia (o negli elenchi aggiuntivi) con tre anni di servizio alle spalle, pur

avendo i primi tutti i requisiti di servizio richiesti (v. domande di partecipazione al concorso in doc. 11);

31. fermo quanto sopra, la decisione dell'USR Umbria di chiudere alle aspirazioni dei candidati (già vincitori all'esito delle prove scritte) in attesa della pubblicazione delle graduatorie generali di merito del concorso straordinario 2020, appare illegittima, *contra ius* e viziata da eccesso di potere, atteso che è stata assunta:

- senza alcun vincolo di legge (*ubi lex voluit dixit*) (in proposito mette conto rimarcare che la richiamata previsione dell'art. 59 comma 17 del d.l. 73/2021 in favore dei concorsisti delle discipline STEM in attesa della pubblicazione delle graduatorie di merito non significava perciò solo esclusione di qualsivoglia altra categoria dal beneficio della proroga dei termini di pubblicazione delle graduatorie generali di merito ed a prescindere dalle problematiche sottese);
- *contra legem*, atteso che il legislatore, non aveva certo previsto l'inammissibile ritardo con cui le commissioni di concorso hanno di fatto provveduto a pubblicare le graduatorie definitive del suddetto concorso straordinario 2020 ed aveva anzi concepito un complesso iter che doveva assicurare il ruolo a tutti (o quasi) i vincitori della suddetta procedura selettiva, prima della infornata mediante GPS;
- nonostante difettassero valide cause ostative di carattere organizzativo (lo testimonia la stessa apertura alle immissioni in ruolo nell'a.s. 2021/2022 per i concorsisti delle 5 discipline STEM);
- nonostante l'USR Umbria avesse l'autonomia giuridico-amministrativa necessaria e sufficiente per farlo (v. in diritto);
- nella piena disponibilità di posti utili per il ruolo, atteso che il contingente di facoltà assunzionali per l'Umbria, come risultante dalla comunicazione del Ministero 23 luglio 2021, prot. 25965, è risultato di gran lunga superiore agli aspiranti assumibili (v doc. 3-a);
- nonostante l'evidente disparità di trattamento tra candidati partecipanti al medesimo concorso nazionale (sia pur in diverse regioni), in nulla e per nulla giustificata da una qualche contrapposta esigenza organizzativa di interesse pubblico superiore;
- nonostante fosse doveroso dare priorità per il ruolo ai vincitori di un concorso (i.e. quello straordinario del 2020) rispetto ai docenti (semplicemente) inseriti in GPS con i requisiti di tre anni di servizio, non fosse altro per un elementare principio meritocratico;
- nonostante i ritardi nello svolgimento della suddetta procedura concorsuale straordinaria del 2020 avesse già visto per lo più vanificato l'obiettivo dichiarato (siccome stabilito nel

bando stesso) di operare le prime immissioni in ruolo già nell'a.s. 2020/2021;

- nonostante siano in procinto di essere bandite numerose nuove ed assai più serrate procedure concorsuali, sia ordinarie che straordinarie, che limiteranno fortemente la possibilità di assorbimento dei vincitori del concorso straordinario 2020 nei prossimi anni (v. infra);
- nonostante il legislatore, con il comma 18 del cit. art. 59 del d.l. 73/2021, abbia preannunciato la possibilità per i candidati delle procedure selettive relative alle 5 discipline STEM svoltesi in estate, di partecipare alle ormai prossime prove del concorso ordinario bandito con il lontano DD 499 del 23 aprile 2020 per le medesime classi di concorso, disponendo dunque (addirittura) un aumento dei posti messi a bando con i concorsi ordinari 2020 per quelle stesse discipline (a detrimento di quelli disponibili per il futuro reclutamento tramite il concorso straordinario 2020;

32. la posizione dei ricorrenti, già ingiustamente lesa dai fatti enarrati e - prima ancora - dai ritardi derivanti dalla pandemia, rischia concretamente di venir pregiudicata dall'enorme mole di concorsi già annunciati ed in procinto di essere banditi da questo stesso inverno, a partire da:

- concorso di cui all'art. 59 comma 9 bis del d.l. 73/2021 previsto per assunzioni a decorrere dal 01.09.2022 sui posti eventualmente residuati all'esito della procedura straordinaria di reclutamento mediante scorrimento delle GPS, tramite ulteriore procedura selettiva straordinaria destinata ad aspiranti con 3 anni di servizi negli ultimi 5, i cui vincitori parteciperanno ad un percorso formativo tramite università ed i cui posti assegnati saranno sottratti da quelli disponibili per l'a.s. 2022/2023 (il d.l. 73/2021 disciplina anche l'ipotesi di immissione in ruolo negli anni successivi dei relativi vincitori);
- concorsi ordinari con cadenza annuale (novità del decreto sostegni bis) previsti dall'art. 59 commi 10 e ss. del d.l. 73/2021 - a partire da quello già bandito con il D.D. Ministero dell'Istruzione n. 499 del 23 aprile 2020 ed a suo tempo congelato (eccezion fatta per le prove relative alle 5 discipline STEM già stralciate ed oggetto di autonoma regolamentazione delle prove e delle fasi successive di reclutamento) – da svolgersi anche in deroga al d.lgs 297/1994;

33. con le denunciate e controverse misure adottate, l'amministrazione scolastica non soltanto ha inopinatamente sottratto posti da destinare ai vincitori del concorso straordinario del 2020 con grave disparità di trattamento rispetto ai candidati vincitori in altre regioni ma ha anche tolto certezze future ai ricorrenti sulle possibilità di immissione in ruolo nel prossimo futuro;

34. Stella Antonella è una dei possibili controinteressati nel presente giudizio, essendo stata assunta

a tempo indeterminato tramite GPS, nell'a.s. 2021/2022, su posto delle classi di concorso ADSS che in caso di accoglimento del presente ricorso potrebbe essere riassegnato ad uno dei ricorrenti (v. doc. 10);

35. Questi ultimi vivono con grande frustrazione e sensazione di profonda ingiustizia sostanziale gli accadimenti denunciati, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. premessa: brevi riferimenti sulla normativa di interesse

Ai sensi dell'art. 399 del d.lgs 297/1994 *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.”*

Il medesimo articolo di legge stabilisce poi che: *“Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.*

Con l'art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante *«Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»*, il Ministero dell'Istruzione, al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, è stato autorizzato a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria.

In base alle richiamate disposizioni, serviva un punteggio pari ad almeno 56/80 per superare la prova ed ottenere l'abilitazione.

Chi, poi, era in posizione utile rispetto ai posti banditi rientrava nella graduatoria vincitori mentre gli altri sarebbero rientrati in un indistinto elenco degli idonei.

Con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *«Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»* convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare con l'art. 2, è stata dettata una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 ed è stato altresì stabilito che ai vincitori della suddetta procedura, che fossero stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 e che rientrassero nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, sarebbe stata riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

Con decreto dipartimentale n. 510 del 23.4.2020 si è quindi provveduto a bandire “... *la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato A al presente decreto*”.

La partecipazione alla procedura è stata riservata “... *ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:*

a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso.”

L'art. 15 del cit. bando ha infine stabilito che: *“Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.”*

Con l'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – S. O. n. 21, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è stato elevato a trentaduemila e con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 783 del 8 luglio 2020 si è provveduto ad integrare il bando di cui al cit. DD n. 510 del 23.4.2020 in ossequio alle suddette disposizioni di legge.

Con DPCM del 3.11.2020 è stata quindi disposta la sospensione fino al 3 dicembre delle procedure del concorso straordinario bandito con DD 510/2020 e DD 873/2020.

Con il cd decreto sostegni bis (decreto-legge 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) si è stabilito:

- per il 2021/2022, l'incremento al 100% della quota destinata al reclutamento per tramite del concorso straordinario 2018, tanto per la scuola secondaria quanto per la scuola primaria e dell'infanzia (art. 59 comma 2).
- di creare una graduatoria unica per il concorso straordinario 2020 con conseguente soppressione degli elenchi idonei non vincitori (art. 59 comma 3);
- di indire una procedura straordinaria di reclutamento a tempo indeterminato tramite GPS, a valere su tutti i posti residuati dalle precedenti fasi di reclutamento ordinario, eccezion fatta per quelli di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali Ministero dell'Istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (art. 59 comma 4), mediante scorrimento della prima fascia e degli elenchi aggiuntivi destinati a coloro che conseguivano il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
- di indire l'ennesimo concorso straordinario per assunzioni a tempo indeterminato dal

01.09.2022, sui posti eventualmente residuati all'esito della procedura straordinaria di reclutamento mediante scorrimento delle GPS, a beneficio di aspiranti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 (art. 59 comma 9 bis);

- che i prossimi concorsi ordinari abbiano tutti cadenza annuale e si svolgano con unica prova scritta a risposta multipla (art. 59 commi 10);
- di anticipare all'estate 2021 le prove per le 5 discipline STEM della scuola secondaria rispetto a quelle da svolgersi in autunno nell'ambito del medesimo concorso ordinario di cui al D.D. Ministero dell'Istruzione n. 499 del 23 aprile 2020 (art. 59 comma 14 e ss);
- di utilizzare le graduatorie relative alle discipline STEM ai fini delle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili (art. 59 comma 17).
- di utilizzare le medesime graduatorie con priorit  negli anni successivi, se non approvate entro la data del 30 ottobre 2021 (art. 59 comma 17)

Con decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826 (Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499)   stato quindi bandito un *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;

Con decreto dipartimentale Min. Istruzione 242 del 30.07.2021 si   infine concretamente provveduto ad avviare la procedura straordinaria di reclutamento a tempo indeterminato tramite GPS per il solo a.s. 2021/2022, stabilendosi, con l'art. 2, che: *"1. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge, ad esclusione delle disponibilit  derivanti da cessazioni comunicate al Sistema Informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilit , sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalit  disciplinate dal presente decreto. 2. Ai fini della presente procedura sono accantonati i posti banditi con i decreti dipartimentali 21 aprile 2020, numeri 498 e 499 e successive modificazioni e integrazioni, nonch , per le classi di concorso A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A028 Matematica e scienze e A041 Scienze e tecnologie informatiche, quelli relativi alla procedura di*

cui all'articolo 59, commi 14 e seguenti, del Decreto Legge indetto con decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826.

2. introduzione

Il combinato disposto dell'articolo 399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 59 del 2017, dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, dell'articolo 2, comma 06, del citato decreto-legge n. 22 del 2020 e dell'articolo 59 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 disciplina il reclutamento del personale docente.

Fermo quanto sopra, in base alla normativa richiamata al paragrafo che precede, per l'a.s. 2021/2022, quanto alla **scuola secondaria di primo e secondo grado**, si è attinto, nell'ambito del 50% dei posti destinati al canale dei concorsi, dalle relative graduatorie secondo l'ordine, le percentuali ed i criteri seguenti:

- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l'a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l'80%, al netto dei posti destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016;
- Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018;
- GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l'a.s. 2021/22, le GM del predetto concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. Pertanto, sui posti residuati dallo scorrimento delle GM 2018 (compresa la fascia aggiuntiva) le disponibilità sono state ripartite al 50% tra GM 2020 (nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti banditi) per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, mentre sono state interamente destinate alle GM 2020 per tutte le altre discipline. Infatti, rispetto alla fase ordinaria di reclutamento per l'a.s. 2021/2022 il legislatore ha disposto un semplice "recupero" posti per l'a.s. 2022/2023 a beneficio dei vincitori della selezione ordinaria non ancora espletata di cui al decreto

dipartimentale 499/2020 e non invece un “accantonamento” di quelli per l’a.s. 2021/2022.

Al termine delle operazioni ordinarie di assunzione, è stata quindi attivata la procedura straordinaria di assunzione da GPS per i posti vacanti e disponibili residuati, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati ai summenzionati concorsi ordinari banditi e non ancora espletati ed ai vincitori del concorso STEM.

Con guida operativa della scorsa estate, il Ministero dell’istruzione ha quindi spiegato che: “... ***non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, potranno destinare i posti riservati a tali procedure ove necessario per garantire le immissioni in ruolo dell’anno scolastico in esame da graduatorie concorsuali e da graduatorie ad esaurimento, ferma restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario. Infatti, il disposto contenuto all’articolo 59, comma 4, prevede di accantonare i posti previsti per i concorsi per il personale docente e banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 nelle successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima, a tempo determinato, da trasformarsi al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. La disciplina di tali nomine costituisce oggetto di apposito provvedimento.***” (v. doc. 3b).

Dunque, per la scuola secondaria, le uniche graduatorie di merito da scorrere per l’assegnazione dei posti destinati ai concorsi ordinari non ancora espletati (escluso il concorso STEM), erano, per l’a.s. 2021/2022, quelle del concorso straordinario 2020.

Orbene, tenuto anche conto del fatto che per numerose classi di concorso vi era disponibilità di posti non assegnati tramite il canale delle GAE (ormai esaurite), appare di tutta evidenza la grande opportunità di stabilizzazione che si profilava per i vincitori del suddetto concorso alla luce della enorme disponibilità di posti utili per le immissioni in ruolo, disponibilità di fatto non limitata al solo 50% dei posti bensì al 100%, eccezion fatta per le 5 discipline STEM oggetto di separata selezione concorsuale in via di ultimazione (classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041).

3. motivi di doglianza

- *violazione di legge;*
- *violazione del principio del legittimo affidamento;*
- *eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità, ingiustizia sostanziale, sviamento e disparità di trattamento;*
- *violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.); violazione della Par Condicio (art. 3 Cost.);*

I° MOTIVO: violazione di legge

I provvedimenti impugnati violano la *ratio* delle disposizioni di legge vigenti richiamate ai precedenti paragrafi.

Infatti, era ed è del tutto evidente la volontà del legislatore di anteporre il reclutamento dei vincitori del concorso straordinario docenti del 2020 a quello dei docenti iscritti in GPS (e fasce aggiuntive) con il requisito dei tre anni di servizio.

Il criterio meritocratico che deve sempre e comunque guidare ed indirizzare le scelte della PA non è stato affatto contraddetto e/o scalfito dal legislatore il quale, anzi, proprio al fine di superare il precariato dei docenti con maggiore esperienza e di assicurare personale idoneo per il buon funzionamento delle scuole, ha dapprima destinato 32.000 posti ai vincitori del concorso straordinario 2020 a valere per il triennio 2020/2023, dopodiché, memore delle lungaggini derivanti dalla ben nota pandemia da COVID-19 e dei ritardi registratisi lo scorso anno scolastico in questo processo di graduale assorbimento dei vincitori del suddetto concorso, ha lasciato che questi ultimi potessero accedere al ruolo anche sui posti destinati inizialmente al concorso ordinario del 2020 poi congelato - la legge parla infatti di “recupero” posti nell’a.s. 2022/2023 a beneficio dei vincitori di detta ultima selezione e non di “accantonamento” di quelli per l’a.s. 2021/2022 – proprio al fine di poter assicurare il maggior assorbimento possibile di personale tramite quel canale in questa precisa finestra (a.s. 2021/2022).

Anche nell’occuparsi della procedura straordinaria di reclutamento tramite GPS per l’a.s. 2021/2022 il legislatore, con l’art. 59 comma 4 del decreto sostegni bis (d.l. 73/2021) non ha mancato di rimarcare il fatto che la stessa sarebbe avvenuta sui “... **posti comuni e di sostegno**

vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo”, dunque anche quelle per i vincitori del concorso straordinario 2020.

D'altronde il legislatore non poteva certo prevedere (neppure a maggio 2021 con il cd *decreto sostegni bis*) che dopo tanti mesi di distanza dalle date di svolgimento delle prove, potesse davvero verificarsi l'ipotesi della mancata pubblicazione delle graduatorie finali di merito entro i termini ultimi per la partecipazione alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022.

Così si giustifica anche l'omessa previsione di un accantonamento posti per i vincitori del concorso straordinario 2020 come invece avvenuto, rispetto alle operazioni di reclutamento straordinario tramite GPS, a beneficio di quelli che supereranno in inverno il concorso ordinario (congelato) bandito con il decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 499 dell'aprile 2020.

Lo stesso dicasi per la proroga di legge al 31 ottobre 2021 del termine ultimo di pubblicazione delle graduatorie di concorso per le 5 discipline STEM ai fini della partecipazione alle fasi di reclutamento a tempo indeterminato per l'a.s. 2021/2022: in quest'ultimo caso parliamo infatti di una procedura selettiva avviata in fretta e furia soltanto la scorsa estate con il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, mentre nel caso dei ricorrenti si tratta di un concorso risalente al 2020 che ha visto oltretutto svolgersi le prove lo scorso inverno.

Dunque, non coglie nel segno qualsivoglia eventuale argomentazione contraria alle ragioni dei ricorrenti volta a far leva su presunte indicazioni del legislatore che legittimerebbero le scelte dell'amministrazione; le contestate decisioni di fissare inderogabilmente al 31 agosto 2021 il termine ultimo per la pubblicazione delle graduatorie generali di merito di quel concorso straordinario 2020 ai fini della partecipazione alle fasi di reclutamento per il ruolo nell'a.s. 2021/2022, da un lato, e di non prorogare tale termine sino al 31 ottobre una volta preso atto dei ritardi alla stessa imputabili, dall'altro, appare anzitutto *contra legem* e comunque non suffragata dal contenuto delle disposizioni di legge richiamate.

Oltretutto, eventuali argomentazioni contrarie alle ragioni delle ricorrenti basate sul presunto tenore contrario delle disposizioni di legge richiamate non terrebbe conto del fatto che le riserve e proroghe di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 17 dell'art. 59 del cit. d.l. 73/2021 (decreto sostegni bis), debbono necessariamente leggersi ed interpretarsi in una più ampia prospettiva ed in funzione dello scopo cui l'intero art. 59 cit. è stato destinato, ovverosia quello di mettere ordine tra concorsi già aperti (dando il via libera per la ripresa di quello ordinario bandito con il dd n. 499 del 2020 e stralciando le 5 discipline STEM ai fini di una autonoma regolamentazione delle prove e delle fasi

successive di reclutamento nell'a.s. 2021/2022) ed altri da bandirsi in futuro (v. concorso straordinario di cui al comma 9 bis e concorsi annuali di prossima indizione di cui al comma 10), passando per la disciplina della procedura straordinaria di reclutamento tramite GPS (comma 4).

Il tutto con un occhio di riguardo ai posti disponibili per il ruolo a partire da quelli facenti parte del contingente per l'a.s. 2021/2022.

Dunque, non si ravvede davvero alcuna *conventio ad excludendum* nei confronti dei docenti vincitori del concorso straordinario 2020, di guisa che i provvedimenti dell'amministrazione convenuta non possono considerarsi di certo legittimati dalle scelte del legislatore a monte.

Per tali motivi si impugnano i provvedimenti amministrativi avversati in epigrafe e tutti gli altri connessi e conseguenti, nella parte in cui non risulta operata alcuna proroga dei termini di pubblicazione della graduatoria generale di merito, per l'Umbria, del concorso straordinario 2020 - classe di concorso ADSS ai fini della partecipazione dei relativi vincitori alle procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 e nella parte in cui si è determinato il contingente di facoltà assunzionali destinabili alle assunzioni a tempo determinato su posto vacante e disponibile, mediante contratti annuali, da disporre per scorrimento delle GPS ex art. 59 comma 4 del d.l. 73/2021;

II° MOTIVO: violazione del legittimo affidamento

La giurisprudenza costituzionale da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento - scaturente come corollario dal principio di "ragionevolezza" dell'art. 3 Cost. e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "*comuni alle costituzioni degli stati membri*" dell'Unione europea - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "*stato di diritto*", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

Nell'ordinamento italiano, il principio dell'affidamento ha assunto rilievo attraverso l'ampia elaborazione della giurisprudenza comunitaria, a cui ora fa espresso rinvio, facendole assumere una vera e propria valenza precettiva, l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove si

afferma espressamente che *“l’attività amministrativa (..) è retta (..) dai principi dell’ordinamento comunitario”*, fra i quali va sicuramente considerato quello dell’affidamento, frutto, appunto, di una copiosa elaborazione della giurisprudenza comunitaria (cfr., fra le tante, Corte giust. 3 maggio 1978, C 112/77, nella quale si afferma espressamente che *“il principio di tutela dell’affidamento fa parte del diritto comunitario”*).

A conferma del rilievo che il suddetto principio ha ormai assunto nel nostro ordinamento, va ricordato che anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, recentemente, la sussistenza del principio *nemo venire contra factum proprium*, che determina, appunto, anche nell’ambito dell’ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (v. Cassazione n. 9924/2009).

La stessa Corte dei Conti ha avuto modo di dare rilievo al principio in parola, affermando che *“il principio della tutela del legittimo affidamento è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed assolve ad una funzione di integrazione della disciplina legislativa, o comunque, un preciso vincolo ermeneutico per l’interprete”* (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Puglia, 4 dicembre 2008, n. 942).

Proprio alla luce di quanto sopra, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell’autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell’interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l’indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Sulla scia di tale orientamento, la giurisprudenza comunitaria ha stabilito altresì che *“il legittimo affidamento sussiste allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate”* (Corte giust., 19 maggio 1983, C 289/81), *“che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”* (cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, *Ampafrance and Sanofi*; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, *Commission/Spain*).

Il principio in parola trova il suo fondamento, come si è detto, nei principi di correttezza e buona fede che presidiano i rapporti tra privati, e risponde all’esigenza di fondo, che ispira tutta la legge sul procedimento amministrativo del 1990 e del rinnovato rapporto fra Pubblica amministrazione e cittadino, di una Amministrazione sempre più efficiente e paritaria nei rapporti con i privati, al punto da conferire un ruolo secondario al principio di legalità rispetto alle aspettative legittimamente ingenerate nel privato.

Come ricorda lo stesso remittente, proprio sulla scia di tali “*considerazioni si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che “la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell’autorità – seppure illegittimi – possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico”*” (cfr. Tar Lazio – Roma, Sez. III, 10 gennaio 2007, n. 76).

Sul piano più strettamente definitorio, l’affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico che voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l’interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un’utilità), conseguito in buona fede dal privato stessa per effetto di un previo atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, a ciò finalizzato, unitamente all’indefettibile requisito che detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale.

Quindi, quando entra in gioco il diritto all’affidamento, come nel caso di specie, viene ad essere protetta l’esigenza che le promesse assicurate come certe siano effettivamente mantenute; il bene della vita protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell’ottenimento di determinati benefici, quali che essi siano, in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il proprio avvenire.

Orbene, nel caso di specie i ricorrenti avevano una legittima aspettativa al ruolo, considerando non soltanto l’anno di pubblicazione del bando con il quale si è dato concretamente avvio all’iter amministrativo relativo al concorso straordinario docenti del 2020 e le previsioni di legge sulle annualità in cui spalmare il reclutamento dei relativi vincitori (dall’a.s. 2020/2021) ma anche e soprattutto le date in cui le prove di concorso per la classe di concorso ADSS hanno avuto concreto svolgimento per i ricorrente (inverno 2020/2021) e le univoche previsioni del legislatore volte ad assorbiti nel corrente a.s. 2021/2022 con precedenza rispetto ad altri canali.

Risulta in ogni caso palese anche la violazione, nella specie, dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in forza del quale: “*ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni*” e “*nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale*”.

E’ noto che, nell’applicare tale disposizione, la Corte europea ha ritenuto di accedere ad una nozione comprensiva di bene, tale da ricomprendere non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni “*aspettativa legittima*” che, “*ricollegandosi a rilevanti interessi patrimoniali*” di un oggetto, sia “*sufficientemente fondata per costituire un interesse sostanziale, e dunque un bene ai sensi della*

norma espressa nella prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1" (cfr, da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Chambre, sent. 7 giugno 2012, Centro Europa 7 c. Italia; nello stesso senso v. anche, tra le tante, le sentenze 24 giugno 2003, Stretch c. Regno Unito, e 6 ottobre 2009, Bozcaada Kimisis TeodoKu Rum Ortodoks Jilisesi VaKfi c. Turchia).

III° MOTIVO: eccesso di potere

a) manifesta illogicità ed ingiustizia sostanziale:

Si è spiegato in premessa che pur avendo il dovere ed il potere per farlo, l'USR Umbria non ha consentito ai ricorrenti di partecipare alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato (ordinarie e straordinarie) per l'a.s. 2020/2021 perché anziché prorogare il termine ultimo per la pubblicazione delle graduatorie definitive di merito della suddetta procedura selettiva per la classe di concorso ADSS ai fini della partecipazione dei relativi vincitori alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato nello stesso a.s. 2021/2022 - come avvenuto in favore dei concorsisti vincitori della procedura selettiva per la classe di concorso ADSS ordinaria anticipata all'inizio della scorsa estate per le 5 discipline STEM ex art. 59 comma 17 del d.l. 73/2021 - ha lasciato inutilmente decorrere l'estate senza porre rimedio ai ritardi a lei imputabili "dirottando" poi tutte le cattedre loro riservate ai docenti aventi diritto delle GPS di I^ fascia, mediante la cit. procedura straordinaria di reclutamento di cui all'art. 59 comma 4 del d.l. 73/2011 (v. infra);

Lo ha fatto noncurante del fatto che:

- già a luglio 2021 i ricorrenti risultavano tutti aver superato le rispettive prove di concorso con conseguente diritto ad essere collocati nella (unica) graduatoria dei vincitori esistente per tale procedura selettiva; mancava infatti soltanto l'ultimo tassello, ovvero la aggiunta del punteggio per titoli come disciplinato dalla tabella - allegato D del cit. DD 510/2020, una operazione - questa - che non richiedeva alcuna particolare complessità per le commissioni di concorso e che incideva ai soli fini della esatta collocazione dei vincitori in graduatoria secondo punteggio;
- il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie richiamate in premessa era ed è a lei interamente ed unicamente imputabili per colpa;
- non sussistevano plausibili ragioni organizzative e/o di tutela di interessi pubblici contrapposti per lasciar frustrate le aspettative dei ricorrenti (come dimostra anche la

perdurante procedura di reclutamento del personale docente mediante scorrimento delle graduatorie di concorso per le 5 discipline STEM);

- era ed è dotata di tutti i poteri autoritativi per disporre una proroga del termine di pubblicazione delle graduatorie ai fini del reclutamento docenti per l'a.s. 2021/2022, non ostando a ciò il dato relativo al superamento o meno del 31 agosto, coincidente con l'inizio dell'anno scolastico di riferimento; infatti, in base all'art. 7 del DPR 21 dicembre 2007, n. 260 (in G.U. n. 18, serie generale, del 22.1.2008), recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione nelle sue articolazioni dell'amministrazione centrale e periferica, gli USR sono centri di responsabilità, dotati di autonomi poteri di spesa, cui è demandato anche il compito di occuparsi di tutto ciò che attiene all'allocazione di personale
- con la sua scelta di non "attendere" i vincitori del concorso straordinario 2020, sono stati assunti tramite scorrimento GPS, nell'ambito della procedura straordinaria di cui al cit. art. 59 comma 4 del d.l. 73/2021, molti docenti che il concorso straordinario 2020 o non lo avevano affrontato oppure non lo avevano superato (...), con conseguente grave mortificazione dell'elemento meritocratico e screditamento della PA;
- i ritardi nello svolgimento della suddetta procedura concorsuale straordinaria del 2020 aveva già visto vanificato l'obiettivo dichiarato (siccome stabilito nel bando stesso di cui al dd Ministero dell'Istruzione n. 510/2020) di operare le prime immissioni in ruolo già nell'a.s. 2020/2021;
- sono in procinto di essere bandite numerose nuove ed assai più serrate procedure concorsuali, sia ordinarie che straordinarie, che limiteranno fortemente la possibilità di assorbimento dei vincitori del concorso straordinario 2020 nei prossimi anni;

Tali aspetti, comprovano inequivocabilmente l'eccesso di potere dell'SR Lazio nella gestione del reclutamento docenti per l'a.s. 2021/2022.

c) disparità di trattamento e violazione art. 3 Costituzione:

Risulta altresì irragionevole e viziata da disparità di trattamento la condotta dell'Amministrazione convenuta, la quale, pur consapevole del fatto che in tutte le altre regioni in cui le prove del MEDESIMO concorso si erano tenute erano state tempestivamente pubblicate le graduatorie e che i vincitori erano stati per l'effetto immessi in ruolo de plano, non ha inteso, per il Lazio, far ricorso ai poteri di cui pure disponeva al fine di prorogare il termine ultimo di pubblicazione delle

graduatorie generali di merito del concorso straordinario docenti del 2020 utile per la partecipazione alle fasi di reclutamento nell'a.s. 2021/2022 ed evitare, per l'effetto, l'ingiusta disparità di trattamento tra vincitori del medesimo concorso che invece si è venuta a creare.

Appare quindi evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione stante la palese disparità di trattamento perpetrata dall'Amministrazione tra lavoratori che si trovano in situazioni di fatto identiche tra di loro.

La giurisprudenza, peraltro, è pacifica sul punto quando affronta le censure di illegittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. sia per disparità di trattamento di situazioni omogenee che per irragionevolezza.

Come noto, infatti, i vizi riconducibili alla violazione dell'art. 3, Cost, riguardano due diverse categorie: il vizio di disparità di trattamento in presenza di situazioni omogenee e il vizio di irragionevolezza.

Nel primo caso *“si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quanto situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche”* (sentenza. n. 340) (Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale del gennaio 2005. La Giustizia costituzionale nel 2004, Parte II, Capitolo I, par. 1.2.).

Nel secondo caso *“il principio di ragionevolezza viene tradizionalmente inteso nella specifica accezione di ragionevolezza-razionalità. E sotto tale profilo il controllo della Corte Costituzionale verte non sulle scelte operate dal legislatore, quanto sulla ragionevolezza delle medesime, con la conseguente possibilità di verificare che la decisione assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca legis”* (Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale del gennaio 2005. La giustizia costituzionale nel 2004, Parte II, Capitolo I, par 1.3).

Siamo pertanto in presenza di una palese discriminazione che risulta totalmente incomprensibile avendo l'Amministrazione salvaguardato irragionevolmente la posizione di alcuni candidati e non di altri.

d) sviamento:

Per le medesime ragioni di cui al primo motivo di doglianza (violazione di legge) si ha ragione di ritenere che l'operato dell'amministrazione scolastica sia nel caso di specie affetto da eccesso di potere anche sotto il profilo dello sviamento atteso che, nella specie, l'USR Lazio ha usato il **potere** attribuitole per raggiungere uno scopo ben diverso da quello stabilito dalla legge, deviando dunque dai binari prestabiliti dalla legge

e) omessa motivazione e violazione del principio di trasparenza della PA ex art. 97 Cost.

Nonostante l'evidente responsabilità dell'amministrazione scolastica territoriale dell'Umbria nel ritardare la pubblicazione delle graduatorie del concorso straordinario docenti del 2020 per le classi di concorso elencate in premessa, la prima non ha sentito alcuna esigenza di motivare la propria scelta di "dirottare" sulla procedura straordinaria ex art. 59 comma 4 del d.l. 73/2021, il contingente di posti che era naturalmente destinato ai vincitori del concorso straordinario del 2020 ancora in attesa della pubblicazione sentenza.

Tale condotta ha violato, in primis, l'obbligo di trasparenza della PA, sancito dall'art. 97 Cost. ed in secondo luogo anche la stessa legge 241/1990 con particolare riferimento all'art. 3.

IV MOTIVO: risarcimento del danno in forma specifica

Come premesso, i ricorrenti, quantunque abilitatisi all'esito del positivo superamento delle prove di concorso sostenute lo scorso inverno – come tali meritevoli di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia – hanno dovuto assistere da spettatori alle fasi di reclutamento a tempo indeterminato tramite la procedura straordinaria di reclutamento mediante le suddette graduatorie provinciali bandita con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30.07.2021 che, in numerosi casi, ha portato all'immissione in ruolo, sui posti non coperti dai vincitori del concorso straordinario 2020, di docenti che il loro concorso straordinario 2020 o non l'avevano affrontato o non l'avevano addirittura superato (...), con conseguente grave mortificazione di qualsivoglia criterio meritocratico.

Non solo; proprio perché formalmente non ancora vincitori del concorso straordinario 2020 (dunque ufficialmente neppure abilitati) alla data del 31 luglio 2021 –termine ultimo per il conseguimento del titolo abilitante ai fini della presentazione delle domande di inserimento negli

elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS – i ricorrenti sono stati esclusi dalla possibilità di partecipare alla suddetta procedura straordinaria di reclutamento tramite GPS pur avendo loro i requisiti di servizio richiesti (3 anni di servizio), vedendosi così precluso, ingiustamente, ogni possibile sbocco professionale di assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal corrente a.s. 2021/2022.

Ne consegue che la condotta illegittima assunta dall'amministrazione fonda il diritto al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli odierni istanti, in conseguenza del contegno della P.A. in indirizzo.

E' stato condivisibilmente affermato al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, in questi casi sussiste l'ingiustizia del danno e l'evento dannoso è riferibile, sotto il profilo causale, alla condotta della pubblica amministrazione. L'evento dannoso è imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Nel caso di specie deve farsi applicazione del consolidato orientamento secondo cui al privato, il quale assuma di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione, non è richiesto un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e per il resto farsi applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.; di conseguenza a quel punto spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, che si è verificato un errore scusabile (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 12 febbraio 2013, n. 798; id., V, 19 novembre 2012, n. 5846; id., IV, 31 gennaio 2012, n. 482; Tar Lazio, Roma, sez. III, 26 gennaio 2004, n.711; idem, 10 maggio 2006, n.3408). Oltre all'interesse concreto dei ricorrenti è utile precisare che alla luce delle recenti evoluzioni, sia normative sia interpretative, il bene interesse "buon andamento" della azione amministrativa, espressione del quale sono, tra l'altro, la imparzialità, la efficacia ed efficienza della predetta azione amministrativa, rappresenta **un ineludibile obbligo di servizio per gli amministratori ed agenti pubblici in genere.**

Trattasi, ormai, di bene interesse che, tutelato in sede costituzionale con norme di valenza precettiva, ha acquisito una propria autonoma giuridica rilevanza ai fini della relativa tutela. A tal proposito è interessante quanto affermato dal C.d.S., sez. consultiva per gli atti normativi – in sede di parere reso il 9 giugno 2009 n. 1943/09 sull'art. 4 della L. 15/09 in tema di azioni nei confronti della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi. Si è, infatti, sottolineato come “...La privatizzazione del pubblico impiego e la riforma della dirigenza, le leggi "Bassanini" e i conseguenti decreti di attuazione, la riforma del titolo V della Costituzione, le leggi di

semplificazione normativa per il 2003 e 2005, la riforma della Legge n. 241 del 1990 (Leggi 15 e 80 del 2005), hanno prepotentemente veicolato nel sistema amministrativo la concezione sostanziale del buon andamento..... Lo sforzo del creatore di norme, così come quello dell'interprete, appare proiettato nel coordinare questi due principi (buon andamento e legalità), specie nella materia dell'organizzazione, dove maggiore è il peso che il valore economico del buon andamento sta assumendo, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da tempo giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione dell'attività amministrativa rivolta alla soddisfazione del cittadino”.

La giurisprudenza amministrativa ha da sempre evidenziato che l'Amministrazione non può far ricadere sul lavoratore le conseguenze negative dei suoi errori. In conseguenza di quanto sopra dedotto, si chiede ai sensi dell'art. 34 co. 1 lett c) cpa la risarcibilità in forma specifica disponendo l'immissione in ruolo dei ricorrenti con decorrenza dal 01.09.2021 o da diversa data meglio vista se del caso anche in via equitativa.

Detta soluzione consente per un verso la soddisfazione dell'interesse di questi ultimi, ma anche quello dell'Amministrazione a non dover procedere all'esborso improduttivo di ingenti somme in assenza di controprestazioni lavorative da parte dei soggetti interessati.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei fatti enarrati i ricorrenti chiedono anche in via risarcitoria che venga accertato e dichiarato il loro diritto al ruolo con decorrenza giuridica dall'a.s. 2020/2021 o in subordine dall'a.s. 2021/2022 nonché al pagamento in loro favore di una somma pari o comunque commisurata alle differenze tra la retribuzione percepita nel corrente a.s. 2021/2022 e quella che sarebbe loro spettata laddove già assunti a tempo indeterminato, da accertarsi nel corso del giudizio o in separata sede ovvero ancora da liquidarsi in via equitativa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* si evince dalle motivazioni contenute nel ricorso.

Che dall'erronea applicazione ed esecuzione delle disposizioni impugnate derivino poi per i ricorrenti danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, la loro esclusione dalle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato per l'a.s.- 2021/2022, con conseguente grave pregiudizio per le future possibilità occupazionali degli stessi, ipotesi quest'ultima che porterebbe conseguenze drammatiche sotto il

profilo professionale ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

Si è infatti spiegato in premessa che la posizione dei ricorrenti, già ingiustamente lesa dai fatti enarrati e - prima ancora - dai ritardi derivanti dalla pandemia, rischia concretamente di venir pregiudicata dall'enorme mole di concorsi già annunciati ed in procinto di essere banditi da questo stesso inverno, a partire da:

- concorso di cui all'art. 59 comma 9 bis del d.l. 73/2021 previsto per assunzioni a decorrere dal 01.09.2022 sui posti eventualmente residuati all'esito della procedura straordinaria di reclutamento mediante scorrimento delle GPS, tramite ulteriore procedura selettiva straordinaria destinata ad aspiranti con 3 anni di servizi negli ultimi 5, i cui vincitori parteciperanno ad un percorso formativo tramite università ed i cui posti assegnati saranno sottratti da quelli disponibili per l'a.s. 2022/2023 (il d.l. 73/2021 disciplina anche l'ipotesi di immissione in ruolo negli anni successivi dei relativi vincitori);
- concorsi ordinari con cadenza annuale (novità del decreto sostegni bis) previsti dall'art. 59 commi 10 e ss. del d.l. 73/2021 - a partire da quello già bandito con il D.D. Ministero dell'Istruzione n. 499 del 23 aprile 2020 ed a suo tempo congelato (eccezion fatta per le prove relative alle 5 discipline STEM già stralciate ed oggetto di autonoma regolamentazione delle prove e delle fasi successive di reclutamento) – da svolgersi anche in deroga al d.lgs 297/1994;

Dunque, con le denunciate e controverse misure adottate, l'amministrazione scolastica convenuta non soltanto ha inopinatamente sottratto posti da destinare ai vincitori del concorso straordinario del 2020 con grave disparità di trattamento rispetto ai candidati vincitori in altre regioni ma ha anche tolto certezze future ai ricorrenti sulle possibilità di immissione in ruolo nel prossimo futuro.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti in epigrafe, come rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia

IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:

per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

1. del decreto direttore generale USR Umbria n. 524 del 20 agosto 2021, con cui è stato determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e relativi allegati, come da Allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
2. di tutti gli altri provvedimenti connessi e/o conseguenti ivi inclusi:
 - il dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 563 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - il dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 584 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto la ripubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - il decreto USR Umbria – AT Terni prot. 565 del 27 agosto 2021 di approvazione e pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;
 - il dispositivo USR Umbria – AT Terni prot. 567 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione di ulteriori destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata
spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

NEL MERITO:

1. per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:
 - a) del decreto direttore generale USR Umbria n. 524 del 20 agosto 2021, con cui è stato determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di

cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e relativi allegati, come da Allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

b) di tutti gli altri provvedimenti connessi e/o conseguenti ivi inclusi:

- il dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 563 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - il dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 584 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto la ripubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
 - il decreto USR Umbria – AT Terni prot. 565 del 27 agosto 2021 di approvazione e pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;
 - il dispositivo USR Umbria – AT Terni prot. 567 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione di ulteriori destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;
2. disporre per il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali precisati dai ricorrenti, se del caso previa CTU contabile e/o in via equitativa;
 3. condannare l'amministrazione convenuta al rimborso del Contributo Unificato Spese di Giustizia già pagato;
spese e competenze rifuse e distratte;

In via istruttoria

- a) si chiede disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dei bollettini assunzioni a tempo indeterminato ex articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 nelle province umbre e/o degli altri atti e documenti ritenuti all'uopo necessari;

- b) si chiede inoltre ordinarsi all'amministrazione scolastica convenuta l'accesso agli atti e documenti del concorso di specifico interesse, come meglio individuati nelle more del procedimento, previo accertamento del silenzio inadempimento della PA;
- c) si chiede disporsi per l'acquisizione di informazioni sui lavori delle commissioni di concorso nominate nel Lazio per le discipline di interesse (v. cap. 2 della premessa in fatto);
- d) si chiede disporsi CTU contabile ai fini della corretta quantificazione del punteggio spettante ai ricorrenti nelle graduatorie definitive di merito del concorso straordinario 2020 e/o ai fini della determinazione delle somme loro spettanti a titolo risarcitorio per i ritardi legati alla pubblicazione delle stesse;
- e) con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'esame della documentazione richiesta ex lege 241/90

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

- a) **DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:**
 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- l'indicazione delle amministrazioni intimare;
 - un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
 - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i docenti inseriti nella prima fascia GPS delle province umbre per la classe di concorso ADSS, e nei corrispondenti elenchi aggiuntivi, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022 ex articolo 59, comma 4 e che risultano inseriti nei bollettini assunzioni pubblicati dai vari ambiti territoriali regionali dell'Umbria sui rispettivi siti web istituzionali;
 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi";
 - l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO**
- c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI**, come risultante dal bollettino assunzioni a tempo indeterminato ex articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato sul sito web istituzionale dell'USR Lazio in data 28 agosto 2021, con DDG USR Lazio prot. 897 del 28.08.2021;

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego e che il contributo unificato dovuto ammonta ad € 325,00.

Si allegano:

1. decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n.510 del 23.4.2020;
2. decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 783 del 8 luglio 2020 ed Allegato B;
3. a) comunicazione Ministero 23 luglio 2021, prot. 25965, di assegnazione a ciascun Ufficio scolastico regionale della rispettiva quota parte delle facoltà assunzionali disponibili per il personale docente per l'anno scolastico 2021/2022;
- b) Istruzioni operative Ministero dell'Istruzione finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022;

4. decreto dipartimentale Min. Istruzione 242 del 30.07.2021;
5. decreto direttore generale USR Umbria n. 524 del 20 agosto 2021, con cui è stato determinato, per ciascuna provincia, tipologia di posto e classe di concorso, il contingente di facoltà assunzionali destinabile alle assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e relativi allegati, come da Allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
6. dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 563 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
7. dispositivo USR Umbria – AT Perugia prot. 584 del 31 agosto 2021 avente ad oggetto la ripubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
8. decreto USR Umbria – AT Terni prot. 565 del 27 agosto 2021 di approvazione e pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;
9. dispositivo USR Umbria – AT Terni prot. 567 del 30 agosto 2021 avente ad oggetto la pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione di ulteriori destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;
10. GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi delle province umbre per docenti scuola secondaria, da cui sono stati individuati i potenziali controinteressati al presente giudizio;
11. a) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Pistolesi Valentina
b) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Allassia Stefano;
c) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Bendelli Marta;
d) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Bianchini Agnese;
e) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Carmeli Stefania;

- f) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Fanelli Federico;
 - g) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Ghiandoni Paola;
 - h) domanda di partecipazione al concorso straordinario 2020 di Murania Rosaria;
12. pubblicazione esiti prove concorso straordinario 2020 per la c.c. ADSS in Umbria;
- 13.** graduatoria definitiva di merito, in Umbria, del concorso straordinario docenti del 2020 per la classe di concorso ADSS;

Roma, data deposito

Avv. Gianluca Magnani

Avv. Francesco Americo